

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA - SEZ- IIIQ
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nel giudizio n.r.g. 10028/2021

proposto dal **Dott. Flavio VERRECCHIA** (C.F.: VRRFLV71E01Z401W), nato a Montreal (Canada), il 1° maggio 1971, e residente in Buccinasco (MI), Via Dante n. 2, e domiciliato digitalmente presso l'indirizzo PEC angelafrancesca.canta@milano.pecavvocati.it dell'Avv. Angela Francesca Canta (C.F. CNTNLF67C69F205B), del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 02 87152418

- ricorrente -

contro

- l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT, Direzione Generale – Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (CAP 00184), con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12

- Ente resistente costituito in giudizio -

dandone notificazione a

- Dott. Federico POLIDORO, nato il 25.12.1963, e residente in Via Fiume delle Perle 11, 00144 Roma;
- Dott. Filippo OROPALLO, nato il 2.3.1972, e residente in Via Cicerone 55/B, Santa Marinella 00058;

- controinteressati non costituiti in giudizio -

per l'annullamento

- oltre che degli atti già gravati con il ricorso introduttivo (nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 in data 11.06.2021 “Diario ammessi al colloquio”; Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020; graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto), altresì, e per quanto occorrer possa: a) della nota di chiarimento DCRU n. 0893577/21 che l'ISTAT ha fornito ai Commissari in data 10.3.2021 (conosciuta dal ricorrente soltanto a seguito di accesso, il 1° luglio 2022: doc. 14, seguendo la pregressa numerazione del fascicolo di parte), con cui l'Istituto ha indicato alla Commissione giudicatrice in quali casi -

reputati “anomali” - i titoli presentati dai candidati dovessero ritenersi “non valutabili” (e per i quali, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto assegnare il punteggio zero); b) delle schede di valutazione AREA A e AREA B del candidato Flavio Verrecchia (**docc. 15 e 16**) e del verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione del Dott. Verrecchia (**doc. 17**), conosciuti entrambi, a seguito di accesso, in data 5.5.2022;

- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

*** **

FATTO E DIRITTO

*** **

Premessa. Il gravame in epigrafe è diretto a contestare l’esclusione del Dott. Flavio Verrecchia dal novero dei candidati ammessi al colloquio nell’ambito del “*concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale*”, sia per l’<area A) – Strategia>, sia per l’<area B) – Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica>.

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente ha anche impugnato il Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020, con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l’Area A che per l’Area B (la fissazione dei criteri di valutazione vale per entrambe le aree, infatti); la graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell’Istituto, e ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice e a tutti gli atti infraprocedimentali.

Inoltre, al fine di ottenere la documentazione richiesta all’ISTAT con l’istanza di accesso in data 24.6.2021 (accesso differito dall’Istituto all’esito della procedura concorsuale; cfr. docc. 5 e 6), con il ricorso introduttivo, il Dott. Verrecchia ha avanzato anche una istanza di condanna dell’Istituto alla relativa esibizione (essendo il concorso *de quo* conclusosi in data anteriore alla notifica del ricorso). Si trattava, in particolare e per quanto qui più rileva, delle schede di valutazione della Commissione inerenti alla candidatura dell’odierno ricorrente.

Nelle more del giudizio in epigrafe, il Dott. Verrecchia è stato, poi, costretto ad avanzare a codesto ill.mo Collegio anche un’istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.a.

(notificata il 29.10.2021), per ottenere l'accesso ai documenti richiesti con la seconda e diversa istanza di accesso, risalente al 14.9.2021 (rimasta totalmente senza riscontro da parte dell'ISTAT), avente ad oggetto (sostanzialmente), in aggiunta ai documenti richiesti con la precedente istanza del 24.6.2021 (nei confronti dei quali è stato ribadito l'interesse all'accesso), le domande di partecipazione e le schede di valutazione dei candidati (che, differentemente dal Verrecchia, sono stati) ammessi dalla Commissione alla prova orale. La Camera di Consiglio in cui si è trattata la detta istanza ex art. 116 c.p.a. si è celebrata il 29.3.2022, ma ancora ad oggi non è stato adottato, da codesto ecc.mo Collegio, alcun provvedimento (la causa risulta, infatti, ancora *“trattenuta in decisione”*).

Quel che vale la pena in questa sede di evidenziare è che, in vista della detta Camera di Consiglio del 29.3.2022, in conseguenza della produzione documentale dell'Istituto resistente, l'odierno ricorrente ha appreso, per la prima volta (e non senza stupore), che il 27.9.2021 l'ISTAT aveva, invero, accolto parzialmente l'istanza di accesso risalente al 24.6.2021. L'Istituto, più precisamente, aveva acconsentito (dietro pagamento dei diritti di copia) a trasmettere al Dott. Verrecchia a mezzo PEC il *“verbale e la relativa scheda contenente l'esito della Sua valutazione (punto 2), da cui si evince la Sua non ammissione al colloquio del concorso in oggetto per non aver conseguito il punteggio minimo richiesto dal bando”* (cfr. avv. doc. 13).

Peccato, però, che tale nota non sia stata mai ricevuta dal ricorrente per essere stata inviata (a quanto emerge *ictu oculi*) ad un indirizzo PEC sbagliato (strano, anzi, che l'Istituto non si sia avveduto del mancato recapito), non corrispondente a quello indicato dal Dott. Verrecchia nell'istanza di accesso per la ricezione dei documenti (si veda, sul punto, l'istanza di abbinamento della sospensiva al merito, depositata in giudizio in data 5.4.2022, alla quale, pertanto, per non gravare le difese, integralmente si rinvia).

Ciò premesso, considerato:

- che l'ISTAT non ha mai depositato in giudizio i documenti per i quali aveva accordato (in data 27.9.2021) l'accesso al Verrecchia; e
- che non è mai stata pubblicata la pronuncia di codesto on.le Collegio sull'istanza ex art. 116 c.p.a., con la quale (si auspica) verrà impartito all'ISTAT l'ordine di consentire l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente sia con la prima che con la seconda istanza di accesso;

la scrivente difesa, in data 4.5.2022 (**doc. 18**), *“senza prestare acquiescenza alcuna ed anzi ferme e impregiudicate le domande e le eccezioni avanzate dal sottoscritto con il ricorso n.r.g. 10028/2021, tuttora pendente innanzi al TAR Lazio – Roma”*, ha chiesto *“la*

trasmissione (a mezzo PEC) del <verbale n. 34 di valutazione dei titoli con scheda allegata>, per i quali codesto spett.le ISTAT ha concesso l'accesso con nota prot. n. 2481562/21".

E ciò per garantire una più efficace e tempestiva tutela al proprio assistito, che – incolpevolmente e, anzi, esclusivamente a causa del comportamento defatigatorio e/o comunque negligente dell'Ente -, non solo è stato costretto a presentare un ricorso introduttivo “parzialmente” al buio, ma ha dovuto anche aspettare quasi un anno (dalla relativa formale richiesta) per conoscere le motivazioni su cui si fonda la propria non ammissione alla prova orale.

L'Istituto resistente, il 5.5.2022 (**doc. 19**), ha trasmesso i documenti *de quibus*, il cui esame non fa altro che avvalorare le tesi esposte dal ricorrente nel primo atto del presente giudizio, circa l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Di più: le schede di valutazione del ricorrente ed i punteggi a questo assegnati dalla Commissione esaminatrice, confrontati con le schede valutative dei candidati ammessi alla prova orale (schede che il Verrecchia ha potuto consultare solo parzialmente e informalmente, grazie alla disponibilità di alcuni colleghi, ai quali l'ISTAT ha accordato il relativo accesso, a differenza di quanto disposto nei confronti del ricorrente), dimostrano che **il Dott. Flavio Verrecchia avrebbe dovuto essere ammesso alla prova orale di concorso, essendo stato grandemente “squalificato” dall'attribuzione del punteggio da parte dei Commissari.**

Senza contare che, con la trasmissione - in data 1° luglio 2022 - al Verrecchia (a seguito di un'altra istanza di accesso) della nota di chiarimenti che l'ISTAT (il 10.3.2021) ha fornito alla Commissione di concorso a proposito di titoli “non valutabili” (che qui prudenzialmente pure si impugna), si è avuta definitiva conferma del fatto che, in corso di selezione (*sic!*), sono stati completamente stravolti - se non addirittura traditi - i criteri di valutazione dei candidati fissati nel Bando.

In tal quadro, l'odierno ricorrente si vede nuovamente costretto ad invocare l'intervento di codesto ecc. mo TAR, onde ottenere l'annullamento di tutti gli atti gravati, anche per le ragioni qui appresso evidenziate.

D'altro canto, già nel primo atto del presente giudizio, il Dott. Verrecchia si era riservato espressamente “*la proposizione di motivi aggiunti al ricorso (allorché avrà la disponibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso), con riserva altresì di valutare di proporre una diversa graduazione delle domande di gravame*” (cfr. avv. ric., pag. 3).

** ** *

I° MOTIVO AGGIUNTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI – MANCATA ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, PERPLESSITÀ.

Il Bando di concorso, all'art. 5, prevedeva quanto segue: «1. *Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:*

A) Titoli max 75 punti

B) Colloquio max 25 punti

Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie:

a) Pubblicazioni e lavori max 10 punti:

Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici

b) Attività professionale max 35 punti:

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, **con particolare riferimento** alla direzione o coordinamento oppure **alla partecipazione alle attività di:**

- strutture organizzative complesse;

- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;

- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

Nella valutazione dell'attività professionale, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta;

c) Competenze manageriali max 15 punti:

Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell'Istituto;

d) Giudizio complessivo max 15 punti:

Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione» (cfr. doc. 9).

La soglia per l'ammissione alla successiva fase orale di concorso era fissata in 60 punti su 75 (art. 6, co.1; cfr, ancora doc. 9).

Il Dott. Verrecchia, quanto all'AREA B di concorso, ha ottenuto soltanto 55,3 punti, così ripartiti:

9,8 su 10 per le pubblicazioni:

18,5 su 35 per le attività professionali:

13 su 15 sulle competenze manageriali;

14 su 15 sul giudizio complessivo (cfr. doc. 16).

E, con riferimento all'AREA A, il ricorrente ha ottenuto addirittura un punteggio inferiore, pari a 54,3 punti, così ripartiti:

9,8 su 10 pr le pubblicazioni:

18,5 su 35 per le attività professionali:

13 su 15 sulle competenze manageriali;

13 su 15 sul giudizio complessivo (cfr. doc. 15).

Per entrambe le aree a concorso emerge, in tutta evidenza, una pesante "squalifica" dell'attività professionale svolta dall'odierno ricorrente, al quale è stato, difatti, attribuito, per il criterio più importante del concorso, il medesimo punteggio insufficiente, pari a 18,5 su 35.

Esaminando le schede analitiche (cfr. docc. 15 e 16), si è appreso che tale incredibile risultato si deve (anzitutto, ma non solo) al fatto che la Commissione ha valutato con punteggio "0" ben due titoli indicati dal Dott. Verrecchia:

- il n.5 – Partecipazione a progetti di ricerca per Eupolis Lombardia Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione; e
- il n.9 – Professore a contratto nell'ambito degli insegnamenti ufficiali di Statistica, anno accademico 2018/2019 per l'Università degli Studi di Milano.

Due titoli prestigiosi, dunque, inerenti alle esperienze extra-istituzionali del ricorrente (peraltro, autorizzate dall'ISTAT) presso istituzioni di eccellenza, che non fanno che confermare la qualifica di "esperto del settore" in capo al Verrecchia, non foss'altro perché - per entrambe le posizioni ricollegate ai titoli *de quibus* - egli ha dovuto superare una selezione pubblica.

Ciononostante, per entrambi i suddetti titoli, come detto, non è stato riconosciuto alcun punteggio al Verrecchia; e ciò, probabilmente (**la vera motivazione non è difatti nota, non potendo trarsi alcun elemento utile, in tal senso, dal verbale n.34, che si limita – difatti – a riportare il punteggio numerico assegnato al ricorrente;** cfr. doc. 17), perché i Commissari avranno ritenuto si fosse in presenza di titoli “multipli” e, quindi, “non valutabili” per come individuati dall’ISTAT nella nota di chiarimento qui prudenzialmente impugnata (cfr. doc. 14), richiamata espressamente nel verbale n. 34 (cfr. doc. 17).

E valga il vero.

Con nota del 15.2.2021 (**doc. 20**), i Commissari hanno sottoposto all’Istituto una serie di casi – a loro giudizio – “anomali” con riguardo ai titoli indicati dai candidati per il criterio “attività professionale”, definiti dai medesimi Commissari “attestazioni multiple” o “documenti multipli”, a fronte dei quali hanno manifestato alcune difficoltà di valutazione, proponendo all’Istituto di considerarli titoli “non valutabili”.

Tra questi, è stata espressamente indicata anche la “partecipazione a progetti” (*sub* lettera “a”: cfr. doc. 20).

Secondo i Commissari, in particolare, poiché la partecipazione a progetti (ma – per analogia – potrebbe essere stata ad essa accomunata anche l’esperienza da professore universitario a contratto indicata dal Verrecchia; non è dato di saperlo con certezza, come detto) comporta intrinsecamente, non un’unica e specifica attività del candidato (come potrebbe essere, ad esempio, la partecipazione ad un seminario), bensì diverse e molteplici attività (p.es. ricerca e redazione di atti; oppure insegnamento e commissioni d’esame, ecc.), non sarebbe possibile individuare - nell’ambito di tale esperienza “multipla” - il titolo “singolo” da valutare ai fini del concorso *de quo*.

E ciò alla luce di una illogica interpretazione che i Commissari propongono dell’art. 3, comma 6, del Bando, a mente del quale: «*Per ciascuna delle categorie di titoli “Pubblicazioni e lavori” e “Attività professionale”, di cui al successivo articolo 5, i candidati potranno inviare un numero massimo di 10 titoli, selezionandoli in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze associati all’area concorsuale prescelta*» (cfr. doc. 9).

Per la Commissione, insomma, i 10 titoli avrebbero dovuto riferirsi esclusivamente a singole attività, ben definite e delineate, e non ad esperienze professionali involgenti diverse attività del candidato.

L'Istituto resistente, anziché respingere la irragionevole tesi dei Commissari, l'ha incredibilmente avallata (in piena fase di valutazione dei titoli dei candidati e senza mai pubblicare tale nota di chiarimenti, nemmeno ad esito del concorso), sostenendo che: <Il bando di concorso ... fissa esplicitamente all'art. 3, comma 6, il limite massimo di titoli consentiti ("i candidati potranno inviare un numero massimo di 10 titoli"); tale locuzione indica chiaramente che si tratta di elementi singoli che il candidato era chiamato a selezionare - in un range da 0 al massimo di 10 - per ciascuna categoria di titoli in suo possesso.

La necessità di allegare documenti singoli era deducibile anche dalle modalità di funzionamento del sistema di acquisizione telematica delle candidature (SOL); gli slot presenti nel sistema, infatti, permettevano di caricare fino a 10 titoli professionali e fino a 10 lavori/pubblicazioni, contraddistinguendo ciascuna allegazione con il relativo numero progressivo. Quindi, un titolo per ciascun slot e, pertanto, elementi singoli e non titoli cumulativi.

Una diversa interpretazione, oltre tutto, rischierebbe di penalizzare i candidati che, attenendosi al dettato del bando, hanno presentato i 10 titoli previsti come limite massimo e, in ogni caso, non può rientrare nella discrezionalità della Commissione scegliere, tra tanti, il titolo valutabile> (cfr. doc. 14).

Il tutto, in spregio:

- alla chiara lettera dell'art. 5 del Bando (che è stato evidentemente disapplicato nel caso di specie), a mente del quale, per il criterio "Attività professionale", i candidati avrebbero dovuto indicare, come visto, "**Posizioni ricoperte e risultati raggiunti** nel corso dell'attività lavorativa svolta, **con particolare riferimento** ... (proprio!) **alla partecipazione alle attività di:**
 - strutture organizzative complesse;
 - **progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;**
 - commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali" (tutte esperienze che evidentemente – e di per sé – comportano molteplici attività da parte del candidato);
- al principio del *favor participationis* che comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in alcuna norma di concorso o che, comunque, non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa;
- all'interesse pubblico che coincide con il selezionare il miglior candidato;

- al buon senso.

Orbene:

- al di là del fatto che l'incarico di professore universitario a contratto non può che essere valutato come un solo "titolo", essendo unico l'incarico, anche se al professore è chiesto di preparare le lezioni, magari per più corsi, tenerle e successivamente partecipare alle commissioni d'esame, condurre gli esami ed attribuire voti. Così come la partecipazione ai progetti per Eupolis Lombardia è da trattarsi come un'unica esperienza qualificante per il candidato, essendo unico l'incarico, indipendentemente dal contesto progettuale e dalle attività rese in concreto dal candidato;

- in ogni caso, incombeva sui Commissari, in caso di dubbi e perplessità, l'onere di attivare il c.d. "soccorso procedimentale", quale strumento "*utile per risolvere dubbi riguardanti 'gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica', tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità*" (Consiglio di Stato, Sez. III, 23.3.2022, n. 2130, dettata in materia di appalti pubblici; T.A.R. Lazio, sez. II[^], 19.04.2022, n. 4664, in tema di **concorso pubblico**). Tale istituto, non a caso, è annoverato tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la P.A. e i soggetti coinvolti nel procedimento e discende, alla stregua di diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento. La Commissione esaminatrice, nel caso concreto, ha, invece, penalizzato il Dott. Verrecchia (e pure grandemente, a fronte di una soglia di sbarramento fissata dalla *lex specialis* per accedere alla successiva fase di concorso), non già per una carenza documentale o per mancanza di un elemento essenziale della domanda, **ma – a ben vedere - solo e soltanto perché il ricorrente si è strettamente attenuto, nell'indicazione dei propri titoli, a quanto indicato nel Bando di concorso.**

Fermo restando che un incarico specifico non possa che coincidere con un solo titolo, l'attivazione del soccorso procedimentale (magari consentendo al Verrecchia di specificare quale titolo "singolo" tra le esperienze indicate con i titoli nn. 5 e 9 intendesse sottoporre a valutazione) non avrebbe, si badi, in alcun modo pregiudicato gli altri candidati (esclusa in radice l'opzione di poter valutare, solo per taluni candidati, un numero di titoli superiore al numero massimo consentito di 10).

Per contro, avrebbe avuto l'effetto di recare beneficio alla stessa amministrazione procedente (*«Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe*

all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)»: sent. TAR Lazio, n. 4664/2022, cit.).

**

Si aggiunga che l'operato della Commissione, nel caso concreto, appare ancor più grave se alle censure sollevate con il presente atto di motivi aggiunti si somma tutto quanto già denunciato dal Dott. Verrecchia con il motivo I del ricorso introduttivo (cui, in questa sede, integralmente si rinvia).

Il concorso pubblico, in linea di principio, consiste, nella selezione dei concorrenti in base ad oggettive valutazioni dei loro titoli e dei risultati degli appositi esami da loro sostenuti, o dei titoli e degli esami secondo i principi di imparzialità e di buon andamento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1685).

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che ***“il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando”*** (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423; sez. V, 14 marzo 2014, n. 1328).

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, dunque, regola generale per tutti i concorsi pubblici, alla luce dell'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva; e ciò, in base a quanto enunciato dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato “trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”), che è norma imperativa espressione diretta dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per giurisprudenza pacifica, poi (si veda da ultimo, TAR Roma, Sez. I, 2.4.2021, n. 4015), i criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, **con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative**, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione è volta ad evitare, infatti, che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato di valutazioni precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729).

Nel caso concreto, invece, la Commissione di gara ha chiaramente elaborato nuove regole di giudizio, oltretutto sfavorevoli a gran parte dei candidati, assolutamente non previste dalla *lex specialis* (ed anzi in contrasto con le disposizioni del Bando), coniandole e introducendole illegittimamente *ex post*, per di più con l’avallo dell’ISTAT e “a buste aperte” (!); così falsando - inevitabilmente e irrimediabilmente - l’esito del concorso (in entrambe le aree).

Regole che, oltretutto, il candidato Verrecchia non avrebbe mai conosciuto se non avesse presentato apposita istanza di accesso agli atti.

Per rendersi conto dei risultati abnormi cui hanno portato le scelte e le azioni della Commissione e dell’Istituto resistente nel caso concreto, basti pensare che, mentre al Verrecchia (come detto) non è stato riconosciuto nemmeno un punto per la propria esperienza di professore universitario a contratto nell’ambito degli insegnamenti ufficiali di Statistica, anno accademico 2018/2019 per l’Università degli Studi di Milano, alla Dottoressa Terracina (risultata tra i due vincitori dell’AREA A) sono stati, invece, attribuiti ben 4 punti per il suo titolo n.1 – “Esperto Area tematica”, che è un titolo meramente interno all’Istituto, riconosciuto dall’ISTAT ai propri dipendenti, in assenza di qualsivoglia selezione.

Ma non è ancora tutto.

**

Si è già detto nel ricorso introduttivo, infatti, che la Commissione esaminatrice ha anche deciso, nel caso di specie, sempre con riferimento al parametro “Attività professionale”, di arbitrariamente escludere dalla valutazione dei titoli (senza fornire la benché minima motivazione) le seguenti attività professionali (invece, espressamente richiamate nel Bando di concorso):

- Direzione di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- Direzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali;
- Coordinamento di strutture organizzative complesse;
- Partecipazione a strutture organizzative complesse;
- **Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale** (cfr. doc. 3).

Ebbene, ove, quindi, al ricorrente fosse stato riconosciuto un punteggio pari a zero (per il proprio titolo n. 5) per effetto e in conseguenza di tale arbitraria determinazione dei Commissari, non potrebbero che valere qui le stesse considerazioni e censure svolte nel

motivo I del ricorso introduttivo (da intendersi, dunque, in questa sede integralmente richiamato).

**

Si aggiunga che, come già denunciato e contestato con il ricorso introduttivo, con riferimento alla sottovoce “a) Direzione di strutture organizzative complesse”, la Commissione, con il Verbale n. 3, ha preteso di introdurre, ai fini della valutazione dei candidati, anche due vincoli assolutamente non previsti dal Bando. Vale a dire:

i. l’«elevato livello di autonomia» delle strutture organizzative complesse dirette dal candidato, “tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti”;

ii. un periodo minimo di occupazione «(almeno un anno)».

Ordunque, ove al ricorrente fosse stato riconosciuto un punteggio pari a zero per effetto e conseguenza di tale (ennesima) arbitraria determinazione della Commissione di gara (ignota al momento di partecipazione al concorso, e, pertanto, al momento della scelta dei 10 titoli da indicare all’ISTAT), non potrebbero che valere qui le stesse considerazioni e censure svolte nel motivo I del ricorso introduttivo (da intendersi, dunque, in questa sede integralmente richiamato).

**

Nell’assoluto silenzio del verbale n. 34 (che, illegittimamente, non reca alcun percorso motivazionale dei Commissari), si potrebbe anche supporre (in astratto) che i titoli nn. 5 e 9 del Verrecchia non siano stati valutati dai Commissari perché riferibili entrambi ad attività “extra-istituzionali” (svolte, cioè, dal ricorrente presso altri Enti pubblici, diversi dall’ISTAT); ma se così fosse, la Commissione avrebbe violato, oltre al Bando di concorso (che nulla sul punto prevedeva), anche le norme dettate a proposito di “titoli valutabili” nell’ambito delle selezioni dei dirigenti della P.A. (si veda, in linea di principio, l’art. 3 del D.P.C.M n. 78 del 16.4.2018).

La verità è che il giudizio finale, sinteticamente espresso nelle schede di valutazione, per come “supinamente” riportato nel verbale n. 34, non può considerarsi in alcun modo sufficiente, ai fini della motivazione (si veda, da ultimo, T.A.R., Campobasso, sez. I, 24 marzo 2020, n. 101), pregiudicando il diritto di difesa (efficace) del ricorrente che è costretto, difatti, a “ipotizzare” diverse cause di penalizzazione, senza sapere le reali ragioni (a distanza di più di un anno) della mancata ammissione alla prova orale di concorso.

**

Nella fattispecie che ci riguarda, oltretutto, il risultato cui è giunto l'Istituto resistente appare ancor più ingiusto ed aberrante (dal che il vizio di sviamento di potere), ove si consideri che:

- per il criterio "Pubblicazioni", il Dott. Verrecchia ha ottenuto 9,8 punti su 10; non solo un eccellente punteggio, ma addirittura il migliore punteggio attribuito dai Commissari sia per l'AREA A che per l'AREA B;
- per il criterio "Competenze manageriali", il ricorrente ha ottenuto 13 punti su 15 (a conferma di possedere più delle competenze necessarie per svolgere l'incarico messo a concorso);
- per il criterio "Giudizio complessivo", «*Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione*» (cfr. doc. 9), il Verrecchia ha ottenuto, in un caso (AREA B), 14 punti su 15 e, nell'altro caso (AREA A), 13 punti su 15 max, avendo i Commissari reputato eccellenti o comunque ottime le posizioni e i risultati raggiunti dal ricorrente nel corso della sua carriera.

Nonostante tali lodevoli valutazioni, il Dott. Verrecchia non è stato reputato degno di essere ammesso alla prova orale (!); e ciò, a differenza di altri candidati (poi risultati vincitori o comunque idonei in graduatoria) che per il criterio "Pubblicazioni" hanno ottenuto punteggi ben inferiori (si pensi alle due vincitrici dell'AREA A, Dottoresse Susanna Terracina e Marina Gandolfo, che hanno ottenuto, rispettivamente, 6 e 7,8 punti). Se per le "competenze manageriali", infatti, al Dott. Verrecchia è stato attribuito il punteggio di 13 (in entrambe le aree a concorso), pur avendo ottenuto, come detto, il miglior punteggio per il diverso criterio "pubblicazioni", non si comprende come alla Dottoressa Gandolfo (del cui punteggio per il criterio "pubblicazioni" s'è detto prima) possa essere stato riconosciuto il punteggio massimo di 15.

E lo stesso, e anzi a maggior ragione, dicasi per il criterio "Giudizio complessivo": 13 o 14 al Dott. Verrecchia (a seconda dell'AREA di riferimento) a fronte dei 15 punti max assegnati alla Dott.ssa Gandolfo.

Invero, l'Amministrazione, prima (con il bando), e la Commissione, poi (con la specificazione dei criteri), si erano obbligate, sia per le "competenze manageriali" che per il "giudizio complessivo", a far dipendere le valutazioni di tali criteri dai "risultati raggiunti" di cui proprio le pubblicazioni sono testimonianze d'eccellenza. Sennonché, con la concreta applicazione dei criteri in occasione della valutazione dei candidati (e del

candidato Verrecchia in particolare), hanno completamente disatteso, una volta di più, la *lex specialis* di concorso.

**

Un'altra criticabile valutazione dei Commissari, sempre con riferimento al criterio "attività professionale", si evidenzia anche per il titolo n. 6 indicato dal ricorrente quale Responsabile del coordinamento delle attività (di personale RIT e di Back office) della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit della Lombardia (**doc. 21**).

La Commissione ha riconosciuto al Verrecchia 2 soli punti per tale titolo, mentre alla Dott.ssa Coniglio (risultata idonea nell'AREA B), per la stessa identica mansione di coordinamento delle attività (di personale RIT e di Back office), in qualità di Responsabile URC del censimento della popolazione (**doc. 22**), i Commissari hanno attribuito 4 punti (per i titoli nn. 1, 2 e 3).

Tale disparità di trattamento appare ingiustificabile e, nei fatti, ingiustificata.

**

Non v'è chi non veda, insomma, come gli esiti del concorso *de quo* siano contraddittori e incoerenti, non soltanto intrinsecamente, avendo a mente, dunque, le sole valutazioni del candidato Verrecchia, ma ancor di più sotto il profilo comparativo, con riferimento agli altri candidati.

Una conferma in più del fatto che nel caso concreto non siano stati selezionati i candidati migliori.

** ** *

II. ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Nel quadro sin qui tratteggiato, appare evidente il pregiudizio che i provvedimenti impugnati recano all'odierno ricorrente, avendo l'effetto di ledere le aspettative di avanzamento di carriera e di ampliamento della sua sfera patrimoniale.

E non pare neppure deducibile in dubbio che si tratti di un danno ingiusto, a causa dell'operato illegittimo dell'ISTAT.

Il Dott. Verrecchia invoca, pertanto, la tutela risarcitoria di codesto ecc.mo TAR in forma specifica (con la rivalutazione del punteggio ad esso attribuito, ovvero con l'azzeramento dell'intera procedura e sua riedizione), ovvero ancora, in via di estremo subordinate, per equivalente economico, secondo i criteri che ci si riserva di meglio illustrare in corso di causa.

Il tutto, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione.

Quanto alla graduatoria di merito, non sembra irrilevante evidenziare a codesto ill.mo Collegio che, i candidati risultati vincitori dell'AREA B, il Dott. Bruno e il Dott. Polidoro, essendo risultati vincitori anche di un altro concorso indetto dall'ISTAT, hanno di fatto rinunciato all'incarico di dirigente tecnologo di primo livello professionale risultando oggi, entrambi, dirigenti di ricerca di primo livello professionale.

*** **

P.Q.M.

Il Dott. Flavio Verrecchia, *ut supra* rappresentato e difeso, conclude allo stato - e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire e con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti, con riserva altresì di proporre una diversa graduazione delle domande - affinché codesto ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia:

- **nel merito**: dichiarare illegittimi i provvedimenti gravati e, conseguentemente, annullarli (così come meglio precisato in epigrafe) unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

- **ancora nel merito**: condannare l'Ente intimato al risarcimento in forma specifica con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto intimato di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti; ovvero ad azzerare e rinnovare l'intera procedura concorsuale; ovvero ancora, in via estremamente degradata, condannarlo al risarcimento per equivalente economico dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si producono gli ulteriori documenti indicati in atto, come da separato indice.

**

DICHIARAZIONE EX ART. 9 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, che, trattandosi di concorso pubblico il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Milano, 4 luglio 2022

(Avv. Angela Canta)

Io sottoscritta Avv. Angela Canta dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 2 d.lgs. 82/2005 che i suestisi motivi aggiunti sono conformi agli originali digitali in mio possesso.

Milano 16 settembre 2022

(Avv. Angela Canta)